

LE FONTI DEL DIRITTO

Corso base di formazione sulla
Consulenza Tecnica in ambito giudiziario
MODULO A1

Prof. Avv. Carmine Petteruti

Docente di Diritto Pubblico Italiano e Comparato

Dipartimento di Scienze Politiche J. Monnet

Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli

Definizione di fonte del diritto

La fonte del diritto è l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare l'ordinamento giuridico stesso.

E' l'ordinamento giuridico stesso che, con una modalità circolare, indica i modi in cui si forma e si rinnova.

Classificazione delle fonti del diritto

Delle fonti del diritto si è soliti operare varie classificazioni:

A) **Fonti atto e fonti di fatto:**

- Le fonti atto sono le manifestazioni di volontà di organi o enti determinati, **abilitati dall'ordinamento** a produrre norme giuridiche e rientrano negli atti giuridici volontari;
- Le fonti fatto sono comportamenti o atti giuridici che **l'ordinamento stesso assume nella loro oggettività come idonei** a produrre norme (come nel caso delle consuetudini).

B) **Fonti di produzione e fonti di cognizione:**

- Le fonti di produzione sono gli **atti e i fatti cui l'ordinamento conferisce l'attitudine** (*autorizza*) a produrre norme giuridiche;
- Le fonti di cognizione sono gli atti che **si limitano ad agevolare la conoscenza** di norme già poste dalle vere e proprie fonti del diritto;

Le principali fonti di cognizione

D.P.R. 28 DICEMBRE 1985, n. 1092 *Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana*

- La Gazzetta Ufficiale (G.U.)
- I Bollettini Ufficiali delle Regioni (B.U.R.)
- La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)

La Gazzetta Ufficiale viene pubblicata tutti i giorni non festivi, corredata da alcune serie speciali dedicate a:

- Sentenze della Corte Costituzionale (mercoledì);
- Atti dell'Unione Europea (con funzione di pubblicità notizia il lunedì e giovedì);
- Leggi regionali (con funzione di pubblicità notizia il sabato);
- Concorsi pubblici.

Tutti gli atti normativi dello Stato sono inseriti nella
Raccolta Ufficiale degli Atti normativi della Repubblica italiana (*valore notiziale e documentale*)

Fonti di cognizione non ufficiali

- Repertori di legislazione italiana (Foro italiano)
- Codici specializzati pubblicati dalle case editrici, che riportano anche fonti giurisprudenziali
- Siti istituzionali (Camera e Senato)
- Sito della Gazzetta Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it)
- Banche dati giuridiche

Fonti atto e fonti fatto

•Le fonti atto

sono le manifestazioni di volontà di organi o enti **abilitati dall'ordinamento** a produrre norme giuridiche e rientrano negli atti giuridici volontari;

Hanno una loro *forma essenziale* ed hanno il requisito della *tipicità*.

•Le fonti fatto

sono comportamenti o atti giuridici che **l'ordinamento stesso assume nella loro oggettività come idonei** a produrre norme (come nel caso delle consuetudini).

-LA CONSUETUDINE-

Comportamenti ripetuti nel tempo a tal punto
da essere sentiti come obbligatori
(art. 1 Disp. Prel. Cod. Civ. – Usi)

Fonte di cognizione: raccolte generali tenute dal Ministero dell'industria e dalle Camere di Commercio

L'attività interpretativa

- Art. 12 delle Preleggi

1) nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

2) Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;

3) se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Corte di Cassazione Ordinanza 18 giugno 2018, n. 16083

In ossequio al precetto declinato dall'articolo 12 delle Preleggi, nell'**interpretazione** della legge, occorre primariamente riferirsi al criterio **letterale**, attribuendo alla disposizione interpretanda **il solo significato emergente dalle parole da essa impiegate secondo la connessione sintattica che si realizza tra di loro, risultando il criterio in parola di regola sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva.**

In via sussidiaria è consentita la ricerca della "mens legis", qualora la lettera della disposizione risulti ambigua, potendo acquistare l'uno (interpretazione letterale) e l'altro criterio (sussidiario) un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico allorché singolarmente impiegati si rivelino inidonei allo scopo, con il solo limite imposto dal **divieto per l'interprete di correggere il significato delle parole impiegate dalla norma.**

Interpretazione letterale

- Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole (Art. 12 delle Preleggi)
- L'interprete deve attribuire alle parole che compongono la disposizione il senso che esse hanno **nel linguaggio comune** o nel **linguaggio tecnico-giuridico**, preferendo il secondo significato nel caso in cui la parola sia presente in entrambi i linguaggi.

Interpretazione sistematica

- Alla legge bisogna attribuire il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 delle Preleggi)
- Le norme vanno lette tenendo conto dell'intero sistema normativo e quindi del contesto in cui la disposizione si inserisce. E' necessario considerare le altre norme che disciplinano la stessa materia e quelle che risultino comunque rilevanti.

Interpretazione adeguatrice

- Si tratta di un particolare tipo di interpretazione sistematica in quanto la disposizione viene rapportata ad altre disposizioni di rango gerarchicamente sovraordinato.
- Tipica interpretazione adeguatrice è quella **costituzionalmente orientata**: gli operatori del diritto (ed in particolare i giudici) sono tenuti a prevenire il contrasto tra disposizione legislativa e Costituzione dando preferenza a quella lettura della disposizione che, fra le possibili, eviti l'insorgere dell'antinomia (Corte Cost. 356/96 e 343/06).
- Limite (Corte Cost. n. 83/17) l'interpretazione conforme a Costituzione deve cedere il passo se si rivela incompatibile con il disposto letterale della disposizione e se risulta eccentrica rispetto al contesto normativo in cui la disposizione si colloca.

Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2003, n. 8827 (e n. 8828)

- In tema di risarcimento del danno ogniqualvolta si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo) è risarcibile **anche se il fatto non sia configurabile come reato** (art. 2059 c.c.).
- Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, **non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato**, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale (art. 2 Cost.)

Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2003, n. 8827 (e n. 8828)

La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. va tendenzialmente riguardata non come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi, **ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona**, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, quest'ultimo comprensivo:

- del **danno biologico in senso stretto**, configurabile quando vi sia una lesione dell'integrità psico- fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica;
- del **danno morale soggettivo**, il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo;
- dei **pregiudizi diversi ed ulteriori**, purché conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

Ratio legis

- E' un criterio interpretativo che fa riferimento alla oggettiva volontà della legge che, con il tempo si allontana dalla volontà originaria del legislatore.
- Si tratta di un criterio che richiede di allontanarsi dalla volontà storica del legislatore ricercando la finalità perseguita dalla regola giuridica come se ad averla posta fosse il legislatore attuale, tenendo conto del mutamento delle esigenze storico sociali.
- In caso di contrasto con l'interpretazione storica è da preferire l'interpretazione secondo *ratio legis*.

Interpretazione analogica (*analogia legis*) e ricorso ai principi dell'ordinamento (*analogia iuris*)

- Art. 12 delle Preleggi
- Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe

L'applicazione dell'*analogia legis* presuppone una verifica preliminare sulla *ratio legis* della disposizione che si intende applicare in via analogica ed una verifica della possibilità di far aderire ad essa la fattispecie priva di disciplina

Limite all'applicazione analogica-art. 14 delle Preleggi

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Il limite per le leggi penali è ricavabile anche dall'art. 25, co. 2, Cost.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Corte di Cassazione, Sentenza 7 giugno 2017, n. 28045 (esclusione del criterio della interpretazione analogica)

- Il divieto di erogare sotto qualsiasi forma finanziamenti o contributi a favore di partiti da parte dei soggetti indicati nell'art. **7 della legge 2 maggio 1974, n. 195** (organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico), non si applica alle erogazioni in favore dei candidati alla carica di sindaco, non essendo tale ipotesi contemplata dall'art. **4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659**, che ha esteso l'applicabilità del predetto divieto solo ai membri del Parlamento nazionale ed europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché ai candidati alle predette cariche (*divieto di interpretazione analogica in malam partem delle norme*).

Come criterio interpretativo residuale vi è quello del ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato

RISERVA DI LEGGE

È lo strumento con cui la Costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una determinata materia.

Impedisce che una materia sia disciplinata da atti che sono collocati a un livello gerarchico più basso della legge.

Tipologie:

- Riserva **assoluta**: si esclude del tutto la partecipazione a disciplinare una certa materia con fonti di secondo grado.
- Riserva **relativa**: quando l'intervento della legge è previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, lasciando alle fonti secondarie di definirla.
- Riserva **di legge formale**: la materia deve essere regolata esclusivamente attraverso il procedimento parlamentare (escludendo gli atti con forza di legge).
- Riserva **di legge costituzionale**: la materia deve essere regolata attraverso le leggi costituzionali.
- Riserva **rinforzata**: quando la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina ulteriori limiti, che si distinguono:
 - a) per contenuto: quando una determinata materia può essere regolata solo dalle leggi aventi un contenuto particolare (motivi di sanità e sicurezza);
 - b) per procedimento: quando una determinata materia può essere disciplinata solo con un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo.

FONTI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO

FONTI PRIMARIE dell'ordinamento italiano

Le fonti primarie sono:

- La legge formale è l'atto normativo prodotto dalla deliberazione del Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica;
- Gli atti aventi forza di legge. (Es.: Decreti legislativi delegati e Decreti-legge).

a) Leggi Formali Ordinarie

Per leggi ordinarie si intendono gli atti deliberati dal Parlamento secondo il procedimento disciplinato:

- da alcuni articoli della Costituzione (contenuti nella Parte II: *Ordinamento della Repubblica* - Titolo I: *Il Parlamento* - Sezione II: *La formazione delle leggi*), nelle sue linee essenziali;
- dai regolamenti parlamentari, più dettagliatamente.

Art. 70 Cost: «*La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere*»

Es.:

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica».

Legge 17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l'edilizia residenziale pubblica».

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE:

b) *Decreti Legislativi (art. 76 Cost.)*

- I decreti legislativi delegati sono emanati dal Governo in esercizio della delega conferitagli dalla legge.
- Lo strumento della delega è utilizzato soprattutto per affrontare argomenti tecnicamente molto complessi.
- Utilizzo di **Testi Unici** per lavoro di semplificazione legislativa.

Es.:

D.lgs. 222/2016 - *Decreto Scia 2.*

D.lgs. 50/2016 – *Codice dei contratti pubblici.*

Testo Unico dell'Edilizia – D.P.R. 380/2001.

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE:

c) *Decreti-legge (Art. 77 Cost.)*

Il decreto-legge è un atto con forza di legge che il Governo può adottare «*in casi straordinari di necessità e urgenza*».

Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché «*perdono efficacia sin dall'inizio*» se il Parlamento non lo «*converte in legge*» entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

I tre presupposti per poter adottare un decreto-legge:

- «*casi straordinari*»: legati a circostanze eccezionali e imprevedibili;
- «*di necessità*»: non essendo possibile provvedere con strumenti legislativi «ordinari»;
- «*di urgenza*»: che rende indispensabile produrre immediatamente quegli effetti.

Problematiche legate alla non conversione. Rimedi:

- Legge di sanatoria;
- Responsabilità civile e penale dei Ministri.

FONTI DI SECONDO GRADO: REGOLAMENTI

regolamenti dell'ESECUTIVO sono REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI la cui disciplina è contenuta:

nelle preleggi;
all'art. 17 della L. 400/1988.

tratta di *atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi*.

La recente riforma costituzionale del Titolo V ha stabilito il *principio di parallelismo tra funzioni legislative e funzioni regolamentari*, limitando il governo all'emanazione di regolamenti sulle sole materie ad esclusione della potestà legislativa dello Stato, limitando alle Regioni il potere regolamentare in tutte le altre materie.

distinguono in:

REGOLAMENTI GOVERNATIVI (emanati con *Decreto del Presidente della Repubblica - D.P.R.*);

REGOLAMENTI MINISTERIALI (emanati con la forma del *Decreto Ministeriale (D.M.) dai Ministri*);

REGOLAMENTI INTERMISTIERIALI (che riguardano materie di competenza di più ministri e sono emanati sotto forma di *Decreto interministeriale*).

I REGOLAMENTI «DELEGATI» E LA «DELEGIFICAZIONE»

I regolamenti cc.dd. «delegati» o «autorizzati» apparentemente provocano un effetto abrogativo delle leggi precedenti.

La DELEGIFICAZIONE è la sostituzione della precedente disciplina con una nuova, sita a livello regolamentare, declassando la disciplina della materia dalla legge al regolamento.

Logicamente, il regolamento amministrativo non può produrre l'abrogazione delle leggi (poiché violerebbe la gerarchia delle fonti). Per cui la dottrina (e poi l'art. 17.2 della L. 400/1988) afferma che è la legge ordinaria a disporre l'abrogazione della legislazione precedente, facendo però ricorrere l'effetto abrogativo dalla data di entrata in vigore del regolamento, la cui emanazione essa autorizza.

Fonti dell'ordinamento regionale

- 1) Statuto (speciale o ordinario);
- 2) Legge regionale;
- 3) Regolamento regionale.

Fonti dell'ordinamento regionale

STATUTI ORDINARI - Art.123 Cost.

Le Regioni ordinarie sono sottoposte ad una disciplina comune dettata dal Titolo V della Cost., e dall'art. 117.

SONO LEGGI REGIONALI RINFORZATE.

STATUTI SPECIALI - Art. 116 Cost.

Sono leggi costituzionali.

Sicilia: L. cost. 2/1948;

Sardegna: L. cost. 3/1948;

Valle d'Aosta: L. cost. 4/1948;

Trentino-Alto Adige: L. cost. 5/1948;

Friuli Venezia Giulia: L. cost. 1/1963.

Leggi regionali

Sono *leggi ordinarie formali*.

Sono fonti primarie dell'ordinamento giuridico italiano, poste su un piano di concorrenza e di separazione di competenza con la legge statale e sottoposte al controllo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.

L'autonomia legislativa cambia dopo il 2001. Il nuovo art. 117 stabilisce:

- Materie di potestà legislativa **esclusiva** dello Stato;
- Materie di potestà legislativa **concorrente** tra Stato e Regioni, in cui I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA MATERIA devono essere determinati dallo STATO, MENTRE IL RESTO DELLA DISCIPLINA COMPETE ALLE REGIONI, nel rispetto di quei principi;
- Materie non comprese nei due elenchi precedenti, di potestà legislativa **residuale** delle Regioni.

Regolamenti regionali

Sono **fonti secondarie**, sottoposte alle leggi.

Fonti degli ENTI LOCALI

GLI ENTI LOCALI NON HANNO POTESTA' LEGISLATIVA, MA SOLO *REGOLAMENTARE*.

Le fonti sono:

- **Gli Statuti:** l'art. 114.2 Cost. attribuisce rilevanza costituzionale agli Statuti degli enti locali.
- **I Regolamenti:** strumento normativo tipico degli enti locali, emanati per l'organizzazione dell'ente (in attuazione dello Statuto) ma anche per disciplinare materie di sua competenza.

Fonti europee

L'ordinamento europeo è costituito dall'insieme di norme che regolano l'organizzazione e lo sviluppo dell'Unione e i rapporti tra questa e gli Stati membri.

Il diritto dell'Unione Europea si distingue in:

Diritto convenzionale: comprende i trattati istitutivi e gli atti successivi che li hanno modificati o integrati. È la fonte di primo grado del Diritto dell'UE. Le norme contenute formano il quadro costituzionale dell'Unione.

Diritto derivato: sono fonti di secondo grado in quanto subordinati ai trattati, distinti a loro volta in atti vincolati (1.Regolamenti, 2.direttive e 3.decisioni) e non vincolanti (4.raccomandazioni e 5.pareri).

GLI ATTI VINCOLANTI

1. REGOLAMENTO UE

Ha portata generale, cioè presenta il carattere dell'astrattezza, si rivolge a categorie considerate astratte e nel loro insieme (capacità di regolare una serie indefinita di casi).

Destinatari del regolamento sono tutti i soggetti giuridici dell'Unione: stati membri e persone fisiche e giuridiche.

È obbligatorio in tutti i suoi elementi. Nessuno degli stati può applicarlo in modo incompleto, parziale.

Diretta applicabilità negli stati membri: all'atto dell'adozione entra a far parte direttamente del diritto interno degli stati e acquista efficacia senza la necessità di un atto di ricezione o adattamento. Ha validità automatica. Non è necessario un atto dello Stato per ordinarne l'esecuzione nell'ordinamento nazionale, poiché esso ha forza propria.

GLI ATTI VINCOLANTI

2. DIRETTIVE UE

Vincolano lo stato membro, cui sono rivolte per quanto riguarda il **risultato** da raggiungere, lasciando allo stato la **discrezionalità in merito ai mezzi necessari** per raggiungere detto risultato.

Si suole distinguere tra:

- **direttive generali** indirizzate a tutti gli stati membri;
- **direttive individuali o particolari** indirizzati ad uno o ad alcuni di essi.

La direttiva **ha una efficacia mediata**, nel senso che diventa efficace solo in seguito all'adozione degli stati che sono obbligati a recepirle.

Le direttive devono essere adottate entro **un termine** fissato dalla stessa direttiva: in caso di inosservanza essi commettono una violazione che può dar luogo ad un'azione per infrazione e una richiesta di risarcimento danni.

Per le **direttive dettagliate** è molto ridotta la discrezionalità dello Stato, in merito ai mezzi necessari per raggiungere il risultato.

GLI ATTI VINCOLANTI

3. DECISIONI UE

Hanno portata individuale.

Quando sono rivolte ai **singoli** individui costituiscono espressione di attività amministrativa. Quando sono rivolte allo **Stato** possono assumere carattere normativo.

Sono obbligatorie in tutti i suoi elementi.

Devono essere firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate (Consiglio, Commissione) e devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, entrano in vigore alla data stabilita da essa.

Le decisioni non aventi carattere legislativo che designano i destinatari devono **essere notificate** a quest'ultimi, ed hanno efficacia a partire dalla data di notificazione.

GLI ATTI NON VINCOLANTI dell'UE

(Emanabili da qualsiasi organo dell'UE; non esprimono norme in senso tradizionale, ma sono pur sempre una guida per l'interprete)

4. RACCOMANDAZIONI

- Hanno il preciso scopo di sollecitare il destinatario (gli Stati) a tenere un determinato comportamento giudicato più rispondente agli interessi comuni.

5. PARERI

- Tendono a fissare il punto di vista delle istituzioni che li emettono, in ordine a una specifica questione (il parlamento ha il potere generale di emanare pareri. Può emanare pareri anche la Corte di Giustizia).

La risoluzione delle antinomie

Per antinomia deve intendersi il contrasto tra norme che non può essere risolto attraverso i criteri interpretativi.

In tal caso è necessario intervenire attraverso i criteri di risoluzione delle antinomie:

- a) criterio cronologico;*
- b) criterio gerarchico;*
- c) criterio della specialità;*
- d) criterio della competenza.*

a) Criterio cronologico

- Secondo il criterio cronologico il contrasto tra due norme deve essere risolto preferendo quella più recente (lex posterior derogat priori).
- Si tratta di un principio implicitamente previsto dalla Costituzione all'art. 70 legato al carattere dinamico dell'ordinamento.
- L'effetto dell'applicazione di questo criterio è quello **dell'abrogazione** della legge anteriore che cessa di avere efficacia.
- Corollario di questo criterio è il **principio di irretroattività della legge** che, pertanto, non può che disporre per il futuro (art. 11 delle Preleggi; art. 25 Cost.).
- Il **principio di irretroattività** vale anche per l'abrogazione (che ha efficacia ex nunc).

Tipologie di abrogazione

- **Abrogazione espressa:** è dichiarata dal legislatore nella disposizione;
- **abrogazione tacita:** consegue ad una incompatibilità tra la nuova disposizione e quella precedente;
- **abrogazione implicita:** si verifica quando la nuova norma disciplina interamente la materia regolata dalla vecchia norma.

Abrogazione tacita ed espressa non sono conseguenti all'esercizio del potere legislativo e sono operate dall'interprete;

L'abrogazione espressa ha efficacia erga omnes; quella tacita e quella implicita hanno efficacia limitata al giudizio in cui operano.

Talvolta il legislatore introduce nel testo delle disposizioni che dovrebbero avere la finalità di rafforzare la legge.

D.Lgs. n. 152/06 art. 3-bis. Principi sulla produzione del diritto ambientale

1. I principi posti dalla presente Parte prima costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.

2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.

3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o **abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica**, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.

Deroga e sospensione

- Differiscono dall'abrogazione perché il loro effetto non è quello di rendere la norma definitivamente inefficace ma:
 - la **deroga** riguarda la norma generale, la norma derogante è una norma particolare (eccezione alla regola).
Es. norma che esclude dall'obbligo del pagamento delle tasse entro un certo termine per i residenti di zone calamitate.
 - la **sospensione** della norma limitata ad un certo periodo e a singole categorie.
Es. L'esclusione dei cittadini calamitati dal pagamento delle tasse può avvenire anche attraverso la sospensione fino ad un certo termine scaduto il quale la norma generale riacquista vigore.

b) Criterio gerarchico

- Nel caso vi sia il contrasto tra due norme si deve preferire quella gerarchicamente sovraordinata (*lex superior derogat legi inferiori*).
- L'effetto del criterio gerarchico è l'annullamento (non l'abrogazione) che solitamente consegue ad una dichiarazione di illegittimità a seguito della quale la norma perde validità.

Rapporto tra criterio cronologico e criterio gerarchico

- Se una norma posteriore di grado inferiore contrasta con una norma precedente di grado superiore, ci sarà la prevalenza del criterio gerarchico su quello cronologico e quindi non si avrà abrogazione ma annullamento della norma.
- Se una norma posteriore di grado superiore contrasta con una norma precedente di grado inferiore, bisogna distinguere se le norme sono omogenee o meno.
- Norme omogenee: norme di principio o di dettaglio.

Norme omogenee e disomogenee

Se il contrasto riguarda una norma posteriore di grado superiore con una norma precedente di grado inferiore tra di loro omogenee, trova applicazione il criterio cronologico e, quindi, la norma posteriore di grado superiore abroga la norma precedente di grado inferiore.

Se invece il contrasto riguarda una norma posteriore di grado superiore con una norma precedente di grado inferiore tra di loro disomogenee:

- la norma posteriore di grado superiore è di **dettaglio**, c'è abrogazione;
- la norma posteriore di grado superiore è di **principio**, prevale il criterio gerarchico;

c) Criterio della specialità

- Il **criterio della specialità** dice che in caso di contrasto tra due norme si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva
- Il criterio non è ben codificato, né sotto il profilo concettuale né sotto quello legislativo: vi è un accenno ad esso, ma per scopi molto precisi, nell'art. 15 cod. pen.: *"quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia stabilito diversamente"*.

Rapporti con gli altri criteri

- **se la norma generale è successiva**, e la norma generale e la norma particolare hanno **parità gerarchica**: è preferita la norma speciale (*deroga*) .

Per esempio, se una legge generale sulla caccia segue ad una legge speciale che disciplina la caccia agli animali portatori di rabbia, si può ritenere che questa legge più vecchia ma più specifica non sia abrogata da quella più recente ma più generale, ma anzi sia proprio la norma da preferire per la particolare fattispecie disciplinata;

- **se la norma generale è successiva**, e la norma generale è **superiore** alla norma speciale: è preferita la norma generale superiore (*illegittimità* della norma speciale).

Per esempio, se viene modificata una disposizione generale della Costituzione (per esempio, il principio del giusto processo- artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione), si può ritenere che le leggi speciali che disciplinavano singole fattispecie in modo difforme debbano essere dichiarate illegittime;

- se la norma generale è **successiva**, e la norma generale è **inferiore** alla norma speciale: è preferita la norma speciale superiore (*illegittimità* della norma generale)

- se la norma speciale è successiva, e la norma generale e la norma particolare hanno parità gerarchica: è preferita la norma speciale (deroga).
- se la norma speciale è successiva, e la norma generale è superiore alla norma speciale: è preferita la norma generale superiore (*illegittimità della norma speciale*).
- se la norma speciale è successiva, e la norma generale è inferiore alla norma speciale: è preferita la norma speciale superiore (*abrogazione o deroga della norma generale*)

d) Criterio di competenza

- E' collegato alla presenza nell'ordinamento di altre leggi o atti equiparati alla legge formale.
- La Costituzione riconosce competenze diverse.
- Il criterio è quello di preferire la norma competente.

- Tale criterio è stato assunto dalla Corte Costituzionale come criterio guida per i giudici che si trovino dinanzi a contrasti tra atti normativi statali e regionali, oppure dinanzi al contrasto tra una norma dell'ordinamento italiano e una appartenente all'ordinamento dell'UE.

RAPPORTI TRA NORME EUROPEE E NORME INTERNE

Adesione all'UE: cessione di sovranità che ha consentito alle leggi europee di entrare negli ordinamenti nazionali senza intermediazione del legislatore nazionale (Art. 11 Cost.)

La Corte di Giustizia ha precisato che l'effetto diretto (delle norme) comporta la prevalenza del diritto europeo su quello interno.

Soluzione a contrasti tra leggi ordinarie e regolamenti UE della nostra Corte costituzionale:

- 1) Dapprima (anni '60): criterio cronologico: **ABROGAZIONE**. Secondo le regole della successione delle leggi nel tempo, le norme più recenti avrebbero abrogato le precedenti. Corte di Giustizia dell'UE: contraria.
- 2) Poi: criterio gerarchico, con sentenza di **ILLEGITTIMITA'**. Le leggi italiane in contrasto con un precedente regolamento UE dovevano essere impugnate davanti alla Corte Costituz. per violazione indiretta dell'art. 11 Cost. Ma per anni, in questa fase, un regolamento restava paralizzato in attesa che la legge venisse dichiarata illegittima (e la norma europea disattesa).
- 3) **SENTENZA GRANITAL:** criterio di competenza.

Sentenza GRANITAL della nostra Corte Costituzionale n. 170/1984

(vertenza con la dogana italiana per un'imposta da pagare sull'importazione di orzo canadese)

l'ordinamento europeo e l'ordinamento italiano sono 2 ordinamenti giuridici autonomi e separati, ognuno dotato di un proprio sistema di fonti (TEORIA DUALISTICA);

la normativa europea “*non entra a far parte del diritto interno (...)*”; non si dovrebbe parlare neppure di conflitto vero e proprio tra fonti europee e interne in quanto **OGNUNO È VALIDA ED EFFICACE NEL PROPRIO ORDINAMENTO;**

CONFLITTI TRA NORME CHE EVENTUALMENTE SORGANO VANNO RISOLTI DAL GIUDICE ITALIANO APPLICANDO IL CRITERIO DELLA COMPETENZA

Il giudice deve accertare se, in base al Trattato, sia competente sulla materia l'ordinamento europeo o italiano, e di conseguenza applicare la norma dell'ordinamento competente. La norma interna, se non competente, non viene né abrogata (criterio cronologico) né dichiarata illegittima (criterio gerarchico), ma semplicemente **NON APPLICATA**. Resta valida ed efficace, applicabile eventualmente in altri casi.

Condi: l'ordinamento europeo e quello italiano sono 2 ORDINAMENTI AUTONOMI E DISTINTI per legislazione, ma uniti per quanto riguarda l'applicazione del diritto.